REGOLAMENTO (CE) N. 1845/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali e al bilancio previsionale di approvvigionamento, rispettivamente per Madera e per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, i regolamenti della Comissione (CEE) n. 2257/92 [4] e (CEE) n. 2258/92 [5], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3424/93 [6], hanno stabilito le modalità di applicazione dei regimi specifici e i bilanci previsionali di approvvigionamento in oli vegetali per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, in attesa di complementi di informazione che le competenti autorità dovranno fornire e per garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio per un periodo limitato dal 1° luglio al 30 settembre 1994, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2257/92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera che beneficiano, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, dell'esonero dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento comunitario, sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	750 »

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2258/92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per le isole Canarie che beneficiano, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, dell'esonero dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento comunitario, sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	8 750 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° luglio 1994.

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[4] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 44.
[5] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 46.
[6] GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione